



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

### **Stagione Sportiva 2022-2023**

## **Comunicato Ufficiale N. 243 del 10/02/2023**

### **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione dell'1° dicembre 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **1° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

**15) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO 2000, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.124 LND DEL 9/11/2022 (Gara: SPORTING MONTESACRO – ATLETICO 2000 del 5/11/2022 – Campionato Juniores Under 19 Regionale)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 158 del 2/12/2022**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, presentato dalla società A.S.D. Atletico 2000, nel quale chiedeva la riduzione e/o l'annullamento della sanzione della ammenda di Euro 500,00 inflitta dal Giudice sportivo di primo grado per i tafferugli avvenuti sugli spalti tra i tifosi della stessa società Atletico 200 e quelli della società Sporting Montesacro.

A detta della società Atletico 2000 difatti, la colpa è da ascrivere esclusivamente ai sostenitori della società Sporting Montesacro, che avrebbero aggredito i tifosi della società Atletico 2000. Esaminati gli atti ufficiali ed il contenuto del referto arbitrale, nel quale si parla di una rissa tra tifosi e non certo di una aggressione subita da una sola parte, e considerato che gli atti di gara fanno piena prova così come previsto dalle norme vigenti; tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

#### **DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**16) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SCARDINI GIANLUCA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.134 LND DEL 16/11/2022**  
**(Gara: VIS SUBIACO – VIRTUS ROMA del 13/11/2022 – Campionato Promozione)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 158 del 2/12/2022**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,  
visto il reclamo in epigrafe presentato dalla società Virtus Roma, nel quale chiedeva la riduzione delle squalifica inflitta al proprio calciatore Scardini Gianluca per 4 gare dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Lazio;  
la società Virtus Roma, pur riconoscendo un comportamento al massimo ineducato del calciatore, ribadisce fortemente che lo stesso non ha tenuto nessuna condotta irrispettosa, nè tantomeno minacciosa, nei confronti dell'arbitro.  
Per questo motivo la società Virtus Roma chiede, alla luce di quanto realmente accaduto, una rivisitazione del provvedimento disciplinare, da ricondurre al minimo edittale.  
Esaminati gli atti ufficiali ed il referto arbitrale, come è noto fonte di prova privilegiata, come previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, questa Corte non riscontra elementi utili e sufficienti per avvalorare le lagnanze della società e per rivedere l'entità della sanzione comminata al calciatore.  
Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 5 gennaio 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

**29) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. RAYO VELLETRANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ORLANDI DANILO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.53 LND DEL 22/12/2022**

**(Gara: RAYO VELLETRANO – PROCALCIO ITALIA del 18/12/2022 – Campionato Terza Categoria Roma)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 196 del 5/01/2023**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, presentato dalla società A.S.D. Rayo Velletrano, con la richiesta della riduzione delle sei giornate di squalifica inflitte nei confronti del calciatore Danilo Orlandi, perché ritenute eccessive ed ingiuste rispetto ai fatti realmente accaduti; la società ha presentato difatti reclamo nei confronti della sentenza di primo grado, affermando che l'Orlandi non ha rivolto nessuna ingiuria al direttore di gara, ma ha chiesto solo spiegazioni in modo forse non del tutto consono, ma di certo non ingiurioso, né tantomeno offensivo. Esaminati gli atti ufficiali ed il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente evidenziato la reiterata condotta ingiuriosa ed offensiva del sig. Orlandi; considerando, altresì, che gli atti di gara fanno piena prova, come previsto dal Codice di Giustizia Sportiva; tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 10 febbraio 2023**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli